

COMUNE DI MURELLO
PROVINCIA DI CUNEO


REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

(Art. 9, comma 4 della Legge 24 aprile 1989 n. 144)

ALLEG. ALLA DELIBERA N° 7 DEL 10 MAR. 1995
IL SINDACO
Cav. Bonino Paolo

IL SEGRETARIO COM.LE

(Borghello Dr. s.a Lucia)





SECRETARIO

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse


Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale. Il servizio verrà condotto in economia. L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione. Il Comune assicura la qualità dell'acqua in conformità al D.P.R. 24.05.1988 n. 236 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 152 del 30.06.1988. Attuazione delle direttive CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987 n. 183.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua potabile da fonti diverse dall'acquedotto comunale devono provvedere a garantire un equivalente grado di qualità dell'acqua potabile in conformità al citato D.P.R. ed a quanto stabilito dall'art. 1 bis del presente Regolamento.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 Legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della Legge 23.04.1981, n. 153).

ART. 1 BIS

Gli utenti che si approvvigionano, anche solo in parte, di acque da pozzi privati per uso alimentare dovranno produrre almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, il certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da un laboratorio di sanità pubblica o comunque convenzionato. E' facoltà del Sindaco richiedere più volte, sentito il competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. territorialmente



competente , durante l'anno di produrre il certificato di cui sopra.
Tale facoltà potrà riguardare anche una parte limitata del territorio comunale. Nelle zone non servite dalla rete idrica comunale dovranno comunque venire eseguite periodiche analisi da parte degli organi pubblici preposti.

ART. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventualmente diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

ART. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Le derivazioni dalla rete comunale fino ai singoli contatori, sono di proprietà degli utenti, i quali dovranno provvedere, a totale loro spesa sia alla costruzione che alla manutenzione, contatore compreso. Tutti gli allacciamenti privati, la posa dei contatori e le relative manutenzioni dovranno essere eseguiti da personale comunale o da ditta designata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, di personale straordinario appositamente incaricato dall'Amministrazione.

ART. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità dei servizi, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

ART. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, L'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 100% per spese generali.



IL SEGRETARIO

La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto, sotto la sorveglianza del personale comunale.

ART. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

ART. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a carico le spese ed i diritti relativi (ALLEGATO "B"). Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

ART. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche, può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ART. 13

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda da un minimo di f. 500.000 a f. 1.000.000, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.



ART. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà possibile di sanzionare ai sensi dell'art. 106 della Legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 15

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico
- quelle per uso diverso dal domestico (uso industriale, artigianale, commerciale e agricolo)
- quelle per uso zootecnico
- quelle per uso enti pubblici o morali

ART. 15 BIS

Per motivi di igiene e salute pubblica l'approvvigionamento idrico del pubblico acquedotto è obbligatorio per tutti gli immobili destinati a civile abitazione, ad esercizi pubblici, ad attività commerciale o artigianale per la vendita o lavorazione di generi alimentari o sostanze comunque destinate al consumo umano ubicati in stabili compresi nelle zone servite dalla rete idrica comunale.

ART. 15 TER

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli famigliari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazioni o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

ART. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche gli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45, Legge 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi delle concessioni in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della Legge 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30.01.1977.

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato o utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietario. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domanda per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti e impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

ART. 18

Contributo di allacciamento

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare:

1. una quota forfettaria di partecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le opere necessarie per l'allacciamento dell'acquedotto comunale (lavori di scavo, ripristino del manto stradale, manutenzione eventuali e successive dei sedimi interessati)

Tale contributo verrà fissato nel suo ammontare con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo annuale richiesto per ciascun tipo

ART. 20

Accertamento dei consumi

La qualità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi con periodicità annuale. Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito. Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

ART. 21

Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

ART. 22

Allacciamenti di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, potrà essere installato un solo contatore generale, o più contatori a servizio di ogni alloggio o per le necessità generali del condominio. Dovranno comunque essere tutti sistemati in un medesimo locale di facile accesso.

ART. 23

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario piu' vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione del tubo stradale.

ART. 24

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati , a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

ART. 25

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 80 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti piu' depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 26

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno". E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 27

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 28

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilita' di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di tappo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.



CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 29

Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà degli utenti che ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione del contatore fa carico all'utente.

ART. 30

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Prima del contatore sarà collocato a spese dell'utente un rubinetto di ritegno. Dovranno essere inoltre apposti idonei sistemi per l'eliminazione delle correnti parassite.

Di norma la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 31

Contatori in fabbricati con piu' utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con piu' utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

ART. 32

Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge di regolamento.

ART. 33

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi piu' gravi potra' anche essere sospeso dall'utenza.

ART. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente l'ufficio provvedera' alle opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua viene valutato applicando la media dei consumi accertati nei due anni precedenti. Sara' ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

ART. 35

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sara' commisurato dalla media delle ultime 2 letture regolari effettuate.



ART. 36

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spesa a carico dell'utente.

ART. 36BIS

Lettura dei contatori

Le letture dei contatori saranno rilevate ogni anno. L'Amministrazione ha però il diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua: la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 37

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore. Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 38

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendonsi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:


- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno utilizzati i lavori di allaccio;
 - b) per le vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze
- Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

ART. 39

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione.
 - che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura.
 - che sia pagato il contributo di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
- Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.



ART. 40

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 41

Uso dell'acqua

L'utenza non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 42

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo annualmente, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura o quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture, controlli e verifiche supplementari, a discrezione dell'Amministrazione. Chi rifiuta tali accertamenti sarà passibile dell'interruzione del servizio. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

ART. 43

Tariffe acqua - ruoli di riscossione

(art. 9 D.L. 02/03/89, n. 66 ora Legge 24/04/89, N. 144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) USI DIVERSI DAL DOMESTICO - Si considera destinata ad uso diverso dal domestico l'acqua utilizzata per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole.
- c) USO ZOOTECNICO - Si considera tale l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali. Per tale uso il costo dell'acqua al metro cubo resta determinato nella misura del 50% della tariffa ordinaria per l'uso domestico, previa istituzione di apposito ed esclusivo contatore.
- d) USO ENTI PUBBLICI O MORALI: E' l'acqua destinata a tali enti.

Le tariffe di vendita dell'acqua verranno stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta Comunale.

Si da atto che le tariffe attualmente vigenti sono riportate nella tabella di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Il provento derivante dall'applicazione della tariffa sopracitata per il servizio dell'acquedotto non può essere in nessun caso superiore al 100% dei costi di gestione e comunque non può essere inferiore all'80% di tali costi come previsti dalla legge 28.02.1986 n. 41. La riscossione avrà luogo a mezzo di ruoli.



SEGRETARIO

ART. 43 BIS

Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio si applicherà la tariffa relativa al consumo dell'acqua di cui al punto B dell'art. 43.

ART. 44

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa o entro la scadenza stabilita sulla fattura. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli (ALLEGATO "B"). Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza. In ogni caso è tenuto al pagamento il proprietario dell'immobile. In caso di inadempienza verrà interrotta la fornitura. Per la riattivazione della fornitura dovranno essere pagate tutte le somme in sospeso.

ART. 45

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 46

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto alle spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 47

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

ART. 48

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 49

Manomissioni alle condutture

SECRETARIO



Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 50

Variazione delle tariffe e del Regolamento

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

ART. 51

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

ART. 52

Indennizzi

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53

Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da un minimo di f. 100.000 ad un massimo di f. 1.000.000. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente. L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

ART. 54

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito

ART. 55

Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento ed i relativi allegati "A" e "B" formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 56


Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà di esclusivo carico dell'utente.

ART. 57

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.



ART. 58

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'Albo ad avvenuta approvazione. E' demandata alla Segretaria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

CAPITOLO OTTAVO

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

ART. 59

E' fatto divieto trivellare pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, ai sensi della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, su tutto il territorio comunale.

Nella zona di rispetto dell'acquedotto prevista dall'art. 6 D.P.R. n.236 del 24.05.1988 sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumuli di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato altresì l'insediamento di fognature e pozzi perdenti e per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. E' altresì vietato rigorosamente ad ogni estraneo di accedere nell'area recintata della stazione di pompaggio e del caraballo.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO
BONINO CAV. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORRIELLO DR. SSA LUCIA



Lucia Borriello

T A R I F F E

UTENZE DOMESTICHE:

Quota fissa fino a 80 mc/annui	f.	35.000
per consumi da 80 a 160 mc/annui	£./mc	700
per consumi da 160 a 350 mc/annui	£./mc	900
per consumi oltre 350 mc/annui	£./mc	1.300

UTENZE DIVERSE DALL'USO DOMESTICO
(ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI e AGRICOLE)


Quota fissa fino a 300 mc/annui	£.	800
per consumi oltre 300 mc/annui	£./mc	1.200


ALLEVAMENTO DI ANIMALI
(con obbligo di preventiva installazione
di specifico contatore)

Quota fissa fino a 80 mc/annui	£.	17.500
per consumi oltre 80 mc/annui	£./mc	350

UTENZE ENTI PUBBLICI O MORALI

Quota fissa fino a 500 mc/annui	£.	300
per consumi oltre 500 mc/annui	£./mc	500





SECRETARIO



ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO
BONINO CAV. PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
BORRIELLO DR. SSA LUCIA

DIRITTI DIVERSI

ART. 1) MORA

DEFINIZIONE


penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

MISURA:

a) penalità: pari al 10% dell'importo della bolletta non pagata, minimo
£. 20.000 (lire ventimila).

b) interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto
(T.U.S.) per il tempo dell'effettivo ritardo.





SECRETARIO